

COMUNE DI LENNA

ART. 1 AUTONOMIA DEL COMUNE

1. Il Comune di Lenna è Ente autonomo nell'ambito dei principi generali della Repubblica e del presente Statuto.
2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite e delegate dalle Leggi statali e regionali.

ART. 2 SEDE

1. Il Comune di Lenna è costituito dalla Comunità insediata nel territorio del Comune medesimo.
2. La sede degli Organi comunali è fissata nel Palazzo Municipale.

ART. 3 FINALITÀ

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria Comunità, ne promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale, economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli od associati alle scelte della Comunità.

ART. 4 TUTELA DELLA SALUTE

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute, sostenendo iniziative che tendono a rendere effettiva ed efficiente la assistenza sanitaria ai cittadini.
2. Inoltre coordina e sostiene qualsiasi forma di volontariato tesa a migliorare e potenziare il servizio di assistenza sociale, con particolare riguardo agli anziani, ai portatori di handicap, agli invalidi, agli inabili ed in genere ai soggetti in difficoltà.

ART. 5

TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO, ARTISTICO

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare, difendere e valorizzare l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo atti ad eliminare qualsiasi inquinamento ambientale con particolare riferimento a quello atmosferico, acustico e delle acque. In questo contesto gli insediamenti produttivi e le opere infrastrutturali di rilievo dovranno essere valutati con particolare attenzione.

2. Favorisce inoltre le Associazioni di Volontariato che operano a difesa del territorio.

3. Tutela il patrimonio storico ed artistico garantendone il godimento da parte della collettività.

ART. 6

TUTELA DEI BENI CULTURALI, PROMOZIONE DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

1. Il Comune tutela la conservazione e promuove la conoscenza e lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni.

2. Incoraggia e sostiene le attività sportive, turistiche e del tempo libero.

3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune stimola l'istituzione di Enti, Organismi ed Associazioni Culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, in rapporto alla programmazione generale ed alle risorse disponibili per il settore e ne assicura l'accesso agli Enti, Organismi ed Associazioni, ai sensi dell'articolo 7, comma 5 della Legge 8 Giugno 1990, n. 142.

4. Le modalità di utilizzo delle strutture, dei servizi e degli impianti saranno disciplinati da apposito regolamento.

ART. 7

ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

1. Il Comune promuove ed attua un'organica politica del territorio nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti produttivi, turistici e commerciali.

2. Promuove e realizza, anche con il concorso di cooperative, di imprese e di privati, piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica per garantire il diritto alla abitazione.

3. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria anche con il concorso di privati singoli od associati.

4. Il Sindaco, o suo delegato, esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed

edilizia e ne sanziona le violazioni con gli strumenti previsti dalle leggi statali e regionali in materia.

ART. 8 SVILUPPO ECONOMICO

1. Il Comune programma e coordina le attività commerciali per garantire al consumatore la funzionalità del servizio.

2. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici.

3. Promuove lo sviluppo dell'artigianato, adotta iniziative atte a stimolare l'attività e favorisce l'associazionismo economico e di cooperazione.

4. Garantisce alle Associazioni di categoria la possibilità di intervenire nei vari momenti dell'attività amministrativa locale.

ART. 9 PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE

1. In conformità alle disposizioni di legge in materia, il Comune realizza le proprie finalità con il metodo e gli strumenti di una flessibile programmazione.

2. Favorisce le iniziative a sostegno ed alla valorizzazione delle risorse umane e materiali presenti nel territorio montano di concerto con la Comunità Montana e gli altri Enti Pubblici.

ART. 10 ALBO PRETORIO

1. Il Comune dispone di un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario Comunale o un impiegato da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni.

TITOLO II L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I I CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 11 IL CONSIGLIERE COMUNALE

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 DOVERI DEL CONSIGLIERE

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.

2. I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a più di tre sedute consecutive del Consiglio Comunale in un anno sono dichiarati decaduti.

3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale dopo dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.

ART. 13 COMPETENZE DEL CONSIGLIERE

1. Il Consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune le notizie utili all'espletamento del mandato.

3. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati da apposito regolamento.

4. E' tenuto al segreto d'ufficio, nei casi previsti dalla legge.

5. Per il computo del quorum previsto dall'articolo 45, commi 2 e 4, della Legge 8 giugno 1990 n. 142 si fa riferimento al numero dei consiglieri assegnati al Comune.

ART. 14 DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere al rispettivo Consiglio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la surrogazione, che deve avvenire entro 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

2. Nel Consiglio Comunale il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

ART. 15 CONSIGLIERE ANZIANO

1. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere Comunale che ha riportato la più alta cifra elettorale individuale, ad esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri.

ART. 16 GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi composti, a norma di regolamento, da due o più componenti.

2. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

3. Può essere costituito un gruppo misto, pur conservando ciascuno la propria identità.

CAPO II IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 17 IL CONSIGLIO COMUNALE - COMPETENZE

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la Comunità, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.

2. Svolge le funzioni ad esso attribuite dalle leggi statali, regionali e dal presente statuto.

3. Le competenze e le funzioni del Consiglio Comunale non possono essere delegate.

ART. 18 PRIMA ADUNANZA

1. Nella prima adunanza, che deve essere convocata dal Sindaco neo-eletto entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione, il Consiglio Comunale convalida gli eletti.

2. La seduta, nella quale si procede alla convalida degli eletti, è presieduta dal Sindaco neo-eletto.

3. La seduta è pubblica e la votazione è palese ad essa possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostantive si discute.

4. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste dagli artt. 22 e 23 del presente statuto.

ART. 19 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco, sentita la Giunta Comunale, che ne fissa pure il giorno della adunanza.

2. Esso si riunisce in sessione ordinaria per l'approvazione dei seguenti atti fondamentali:

- i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi delle opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali ed i conti consuntivi.

3. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria:

a) per iniziativa del Sindaco;

b) su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica.

4. Nei casi di cui alla precedente lettera b) l'adunanza deve essere tenuta entro 20 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.

5. In caso d'urgenza la convocazione può avere luogo con un preavviso di almeno 24 ore.

6. Il Consiglio Comunale si riunisce anche su iniziativa del Comitato Regionale di Controllo e del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

ART. 20 ORDINE DEL GIORNO

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Sindaco, sentita la Giunta Comunale, secondo le norme del Regolamento.

ART. 21 NOTIFICA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

1. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e notificato al domicilio nei seguenti termini:

- a) almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza qualora si tratti di sessioni ordinarie;
- b) almeno tre giorni prima di quello stabilito qualora si tratti di sessioni straordinarie;
- c) almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza per i casi di estrema urgenza, qualora si tratti di sessioni straordinarie o per oggetti da trattarsi in aggiunta all'ordine del giorno.

2. Si osservano le disposizioni dell' art. 155 del Codice di procedura Civile.

3. Per la notifica delle adunanze del Consiglio, il consigliere elegge il proprio domicilio nel Comune in cui è stato eletto alla carica di Consigliere Comunale.

ART. 22 NUMERO LEGALE PER LA VALIDITÀ DELLE SEDUTE

1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà più uno dei Consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza qualificata.

2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità della adunanza, l'intervento di almeno quattro consiglieri.

3. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, quando non ne sia stato dato avviso nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 21 e non intervenga nella seduta la metà più uno dei Consiglieri assegnati.

4. Non concorrono a determinare la validità della adunanza:

- a) i consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;
- b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

ART. 23 NUMERO PER LA VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

2. Non si contano ai fini della maggioranza dei votanti:

- a) i Consiglieri che si astengono o che dichiarano di non partecipare al voto;

- b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
- c) le schede bianche e nulle.

3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei votanti computati secondo il precedente comma.

ART. 24 ASTENSIONE DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alla discussione e relative deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.

2. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazione di diritti; somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune o degli Enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.

ART. 25 PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

ART. 26 VOTAZIONI

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

ART. 27 COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Il Consiglio Comunale si articola in commissioni consiliari permanenti elette nel proprio seno con criterio proporzionale.

2. Il regolamento stabilisce il numero delle commissioni, la loro competenza per materie, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.

3. Le commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta Municipale notizie,

informazioni, dati, atti relativi allo svolgimento del proprio mandato. Non può essere opposto alle richieste delle commissioni il segreto d'ufficio.

4. Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco o degli Assessori.

5. Il Sindaco e gli Assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni permanenti senza diritto di voto.

6. Le commissioni consiliari permanenti non hanno poteri deliberativi.

7. Il Consiglio Comunale istituisce comunque nel proprio seno, con sistema proporzionale, la Commissione per le garanzie statutarie.

ART. 27 BIS COMMISSIONI COMUNALI

1. Le nomine dei membri delle Commissioni Comunali, salvi i casi previsti dalla Legge o dai Regolamenti, dovranno essere stabilite con il criterio proporzionale.

ART. 28 COMMISSIONI CONSILIARI TEMPORANEE

1. Le Commissioni Consiliari temporanee vengono istituite dal Consiglio Comunale su problemi specifici o per l'approfondimento di determinati argomenti, valutando, di volta in volta, l'opportunità di fissare il termine entro il quale la Commissione stessa deve riferire.

ART. 29 REGOLAMENTO INTERNO

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale di cui al Capo I ed al Capo II del presente Titolo, sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dai Consiglieri assegnati al Comune.

ART. 30 COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede e da un numero pari di Assessori, compreso il Vicesindaco, non superiore a due. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di Assessore non può essere, nel mandato successivo,

ulteriormente nominato Assessore.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco che la presiede o in sua assenza dall'Assessore da lui delegato, cui spetta la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno senza formalità.

ART. 31 ELEZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta Comunale viene nominata dal Sindaco. Il Sindaco comunica la nomina dei componenti della Giunta nella prima seduta successiva alla elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo che viene discusso ed approvato dallo stesso Consiglio.

2. Il sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

CAPO III LA GIUNTA COMUNALE

SEZIONE I ELEZIONE - DURATA IN CARICA - REVOCA

ART. 32 INELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla Legge.

2. Non possono far parte contemporaneamente della Giunta Comunale, ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottanti ed adottati.

ART. 33 DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO O DI ASSESSORE

1. La decadenza dalla carica di Sindaco o di Assessore avviene per le seguenti cause:

- a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;
- b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco o di Assessore;
- c) negli altri casi previsti dalla legge.

2. L'Assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta, senza

giustificato motivo, decade dalla Giunta.

3. Fatta salva l'applicazione dell'art. 7 della Legge 23 Aprile 1981 n. 154, la decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale d'ufficio, trascorsi dieci giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza.

4. In caso di pronuncia di decadenza del Sindaco trova applicazione il disposto dell'art. 33, comma 2 del presente statuto.

CAPO III LA GIUNTA COMUNALE

SEZIONE II ATTRIBUZIONI - FUNZIONAMENTO

ART. 34 ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

1. La Giunta Comunale è l'organo esecutivo del Comune, collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. Compie tutti gli atti che per legge ed ai sensi del presente statuto non sono riservati al Consiglio Comunale o al Sindaco.

3. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.

4. Gli Assessori sono preposti ai vari settori dell'amministrazione comunale, raggruppati possibilmente in settori omogenei.

5. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta e, individualmente degli atti del loro assessorato.

6. Le attribuzioni dei singoli Assessori sono assegnate dal Sindaco, nella prima adunanza della Giunta, dopo la sua elezione.

7. Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale le attribuzioni dei singoli Assessori e le successive modifiche.

8. Sempre nella prima adunanza il Sindaco conferisce ad uno degli Assessori le funzioni di Vicesindaco, al fine di garantire la sostituzione del Sindaco in casi di sua assenza o impedimento. Il Vicesindaco controfirma con il Sindaco e il Segretario Comunale le deliberazioni della Giunta. In mancanza del Sindaco o del Vicesindaco della carica di Sindaco ne esercita temporaneamente tutte le funzioni l'Assessore Anziano.

9. Le attribuzioni e le funzioni di cui al comma 6 e 7 possono essere modificate con analogo atto del Sindaco.

ART. 35 ADUNANZA E DELIBERAZIONI

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.
3. Nelle votazioni palesi prevale, in caso di parità, il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
5. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli Assessori assegnati, nel numero fissato dall'art. 29 del presente statuto.

ART. 36 COSTITUZIONE CONSULTE COMUNALI

1. La Giunta può nominare le Consulte Comunali, meglio individuate in apposito regolamento, aventi la finalità di recepimento delle istanze esistenti sul territorio locale e di partecipazione alla programmazione progettuale degli interventi comunali, mediante il coinvolgimento di soggetti aventi specifiche competenze nelle rispettive materie, nonché delle realtà associazionistiche, ad ogni livello, operanti nel Comune di Lenna.
2. La nomina dei membri delle Consulte verrà specificata nel regolamento e comunque dovrà fondarsi sulle proposte presentate dai capigruppo consiliari.

CAPO IV IL SINDACO

SEZIONE I ELEZIONE - MOZIONE DI SFIDUCIA - DIMISSIONI - DECADENZA

ART. 37 ELEZIONI DEL SINDACO

1. Il Sindaco viene eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio Comunale secondo le modalità dettate dalla legge.
2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente eleggibile.

ART. 38 MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le loro dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

4. La mozione approvata provoca lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario.

ART. 39

DIMISSIONI, IMPEDIMENTO, RIMOZIONE, DECADENZA, SOSPENSIONE O DECESSO DEL SINDACO

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

2. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alle elezioni del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

CAPO IV IL SINDACO

SEZIONE II FUNZIONI E COMPETENZE

ART. 40 FUNZIONI

1. Il Sindaco è il capo dell'Amministrazione Comunale.

2. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale di Governo nei casi previsti dalla Legge.

3. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle Leggi statali e regionali secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente statuto.

4. Per l'esercizio di cui ai precedenti commi 2 e 3 il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

ART. 41

COMPETENZE

1. Il Sindaco, in qualità di capo dell'Amministrazione Comunale:

- a) convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale, ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno dell'adunanza;
- b) assicura l'unità di indirizzo della Giunta Comunale promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori;
- c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli Uffici Comunali;
- d) indice i referendum;
- e) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
- f) ha la rappresentanza in giudizio del Comune e, salvo ratifica della Giunta, promuove davanti all'Autorità Giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
- g) provvede all'osservanza dei regolamenti;
- h) rilascia attestati di notorietà pubblica, anche attraverso delega;
- i) può sospendere i dipendenti del Comune, riferendone alla Giunta, nella sua prima adunanza;
- l) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della Legge 8 Giugno 1990, numero 142;
- m) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente statuto e dalle Leggi;
- n) sentita la Giunta e gli organi burocratici del Comune determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali, e, sentito il Consiglio, coordina gli orari degli esercizi pubblici;
- o) nomina e revoca i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, quando non compete al Consiglio Comunale, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio.

ART. 42

DELEGAZIONE DEL SINDACO

1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, nomina un Assessore con delega a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

2. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate, rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione.

3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

5. Nell'esercizio delle attività delegate gli Assessori sono responsabili di fronte al Sindaco e secondo quanto disposto dal presente statuto.

6. Gli Assessori, cui sia stata conferita la delega, depositano la firma presso la Prefettura per eventuali legalizzazioni.

ART. 43 SURROGAZIONE DEL CONSIGLIO PER LE NOMINE

1. Qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro il termine previsto dall'art. 32, comma 2, lettera n) della Legge 142/90 o comunque entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, il Sindaco, sentiti i capigruppo consiliari, provvede, entro quindici giorni dalla scadenza del termine, alle nomine con suo atto, comunicato al Consiglio nella prima adunanza.

ART. 44 POTERE DI ORDINANZA DEL SINDACO

1. Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali.

2. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa a norma degli articoli 106 e seguenti del Testo Unico 3 aprile 1934 n. 383 e della Legge 24 Novembre 1981, n. 689.

3. Il Sindaco quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 3 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati.

ART. 44 BIS PARI OPPORTUNITÀ

1. Al fine di realizzare condizioni di effettiva uguaglianza fra uomini e donne, deve essere di norma garantita la presenza significativa di entrambi i sessi nella Giunta Comunale, negli Organi collegiali del Comune, nonché negli Enti, Aziende, Società ed Istituzioni da esso dipendenti.

ART. 45

COMPETENZE DEL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende:

- a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
- b) all'emissione degli atti che gli sono attribuiti dalle Leggi e dai Regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
- c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria delle funzioni affidategli dalla Legge;
- d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al precedente comma, è tenuto a rimborsare al Comune le indennità corrisposte al Commissario eventualmente inviato dal Prefetto per l'inadempimento delle funzioni stesse.

TITOLO III PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

CAPO I ISTITUTO DELLA PARTECIPAZIONE

ART. 46 LIBERA FORMA ASSOCIATIVA

1. L'Amministrazione per promuovere e valorizzare le libere forme associative dei cittadini singoli o associati tiene elenco aggiornato delle Associazioni presenti sul territorio ed alle quali preferenzialmente ed in relazione alle disponibilità di bilancio verranno assegnati i contributi secondo le modalità dell'apposito regolamento.

2. Le Associazioni non devono avere finalità di lucro ma, in linea generale, di servizio alla comunità.

ART. 47 ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

1. Tutti i cittadini sia singoli che associati, aventi diritto al voto, hanno facoltà di presentare al Sindaco istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi comunitari, alle quali viene data risposta scritta nel termine di trenta giorni dal loro ricevimento.

2. Nel caso in cui l'istanza riguardi materia di competenza del Consiglio

Comunale, lo stesso adoterà di norma gli opportuni provvedimenti entro sessanta giorni dalla data di ricevimento.

3. Il suddetto termine potrà comunque essere prorogato qualora sussistano speciali ragioni che non consentano la conclusione entro i tempi previsti. Tali ragioni ed il nuovo termine dovranno risultare dalla motivazione del provvedimento di proroga.

4. Gli originali delle istanze, petizioni e proposte saranno conservati negli archivi secondo le vigenti disposizioni; di queste e di quelle relative decisioni può essere richiesta la visione ed il rilascio di copie.

ART. 48 CONSULTAZIONI POPOLARI

1. In quelle materie di esclusiva competenza locale che l'Amministrazione ritenga essere di interesse comune ed al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle proprie iniziative, possono essere avviate forme diverse di consultazione della popolazione.

2. In particolare le consultazioni, avviate dagli Organi competenti per materia, potranno svolgersi tramite Assemblea o questionari, con il coinvolgimento nei lavori delle Commissioni e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo.

3. L'Organo competente potrà avvalersi delle strutture comunali per la realizzazione delle iniziative che dovranno essere precedute dalla più larga pubblicità.

4. Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte che dovessero conseguire formeranno oggetto di attenzione da parte dell'Organo competente, il quale darà comunque riscontro ai proponenti sui loro interventi.

5. Le consultazioni non possono avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

ART. 49 REFERENDUM CONSULTIVO

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazioni referendarie negli ultimi tre anni.

3. L'iniziativa del referendum può essere presa dal Consiglio Comunale o dal 20% del corpo elettorale.

4. Presso il Consiglio Comunale verrà istituita un'apposita Commissione, il cui funzionamento sarà disciplinato dal regolamento, cui viene affidato il giudizio di ammissibilità dei referendum proposti dai cittadini, procedendo alla verifica:

- a) della regolarità della presentazione e delle firme;
- b) all'ammissibilità per materia, considerate le limitazioni del precedente secondo comma;
- c) del riscontro della comprensibilità del quesito referendario.

5. Ultimata la verifica entro trenta giorni dalla presentazione del quesito stesso la Commissione presenta una relazione al Consiglio Comunale.

6. Il Consiglio, ove nulla osti, indirà il referendum, rimettendo gli atti alla Giunta comunale per la fissazione della data.

7. Nel caso in cui il Consiglio Comunale per motivi di legittimità, si pronunci per il rigetto della proposta referendaria o per il parziale accoglimento, dovrà assumere apposita deliberazione con la maggioranza assoluta dei propri componenti.

8. Il referendum non sarà valido se non vi avrà partecipato il 50% degli aventi diritto.

9. Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento i quesiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni e le modalità organizzative della consultazione.

10. I referendum consultivi non possono avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

ART. 50 EFFETTI DEL REFERENDUM

1. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consigliere Comunale delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguata motivazione, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

CAPO II DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

ART. 51 PUBBLICITA' DEGLI ATTI

1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata

dichiarazione del Sindaco che ne vieti la divulgazione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di Enti o di Imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune.

2. Presso l'ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e dei Regolamenti comunali.

3. Tutti i cittadini, singoli o associati hanno il diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli Organi del Comune secondo le modalità stabilite dal regolamento.

ART. 52 IL DIFENSORE CIVICO

1. Per il miglioramento dell'azione amministrativa dell'Ente e della sua efficacia viene istituito presso la Comunità Montana, concordemente con gli altri Comuni che vi fanno parte, il Difensore Civico, il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale, segnalando al Sindaco, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.

TITOLO IV ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

ART. 53 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

1. La struttura organizzativa del Comune, in relazione alle esigenze funzionali e gestionali derivanti dall'espletamento dell'attività istituzionale si articola in settori e servizi.

2. Con apposito regolamento viene disciplinato l'assetto organizzativo, che determina, a sua volta, la dotazione organica del personale e l'organizzazione dei settori e dei servizi in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. In apposite tabelle, relative a ciascuna qualifica, verranno specificati i profili professionali, le singole dotazioni organiche ed il relativo trattamento economico.

4. Il Consiglio Comunale recepisce la disciplina degli istituti del rapporto di impiego quale risulta dagli accordi sindacali ai sensi dell'art. 3 della Legge 29 marzo 1983, numero 93.

5. I settori/servizi sono affidati alla responsabilità di dipendenti di ruolo, in possesso della più alta qualifica funzionale presente nel settore, o in mancanza al Segretario Comunale, oppure assunti per contratto a tempo determinato, che

coordinano lo svolgimento delle attività interne di essi e compiono gli atti necessari per il raggiungimento degli obiettivi di competenza dei settori/servizi ovvero propongono agli Organi comunali elettivi o agli altri settori gli atti che non siano di loro competenza.

6. Nell'attribuzione delle competenze ai responsabili di settore/servizio è da osservare il principio della distinzione fra funzione politica e funzione amministrativa, in forza del quale agli Organi di direzione politica spettano gli atti di rilievo politico (definizione obiettivi - programmi e priorità - verifiche della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite), ai responsabili di settore/servizio spettano gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa.

ART. 53 BIS TUTELA DELLA PROFESSIONALITÀ

1. L'Ente valorizza lo sviluppo e la formazione dei suoi dipendenti come condizione essenziale di efficacia della propria azione. A tal fine ricorre alle assunzioni solo dopo aver esaminato tutte le possibilità relative al personale già in organico.

2. L'inquadramento nelle qualifiche funzionali contrattuali conferisce la titolarità del rapporto di lavoro, ma non la titolarità di una specifica posizione nella struttura organizzativa dell'Ente.

3. L'inquadramento, inoltre, riconosce un livello di professionalità, ma non determina automaticamente l'affidamento di responsabilità su unità organizzative o la collocazione in posizione gerarchicamente sovraordinata ad altri operatori.

4. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza, nella quale rientra comunque lo svolgimento dei compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro, secondo criteri di funzionalità e flessibilità organizzativa.

ART. 54 COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Il regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzione a termine.

ART. 55

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla Legge.

3. Il Comune gestisce servizi pubblici nelle seguenti forme:

a) in economia;

b) in concessione a cooperative e/o a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) mediante la stipulazione di apposite convenzioni con altri Comuni e Enti interessati alla gestione del servizio.

4. In previsione della loro fusione, due o più Comuni con termini appartenenti alla stessa provincia, ciascuno con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, possono costituire una unione per l'esercizio di una pluralità di servizi e di funzioni.

ART. 56

RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE DEL PERSONALE. NORME APPLICABILI

1. Il regolamento del personale disciplinerà secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio.

2. La Commissione di disciplina è composta dal Sindaco, che la presiede, dal Segretario Comunale e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale dell'Ente secondo le modalità stabilite dal regolamento.

ART. 57

COMPITI DEI RESPONSABILI DEI SETTORI

1. Spettano al responsabile di settore/servizio, o in mancanza al Segretario Comunale, i compiti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa e l'adozione di atti compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, fatte salve le competenze espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altri organi.

2. I responsabili di settore/servizio, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, sono direttamente responsabili dell'esecuzione degli obiettivi individuati dagli organi di governo dell'Ente, alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria e con autonome proposte.

3. Essi, in conformità a quanto stabilito dalla legge, dallo statuto e dal regolamento organico, godono di ampia autonomia e responsabilità nell'organizzazione degli uffici e del lavoro propri della struttura da essi diretta,

nella gestione delle risorse loro assegnate, nell'acquisizione dei beni strumentali necessari.

4. Fatte salve le competenze espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altri organi del Comune, spetta ai responsabili di settore/servizio, e limitatamente alle materie di propria competenza:

- a) l'espressione sulle proposte di deliberazione dei pareri di cui all'art. 53 - comma 1 - della legge 142/90;
- b) gli atti costituenti manifestazione di giudizio e/o di conoscenza quali, rispettivamente, relazioni, valutazioni e attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, nonché giuste le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticazioni e legalizzazioni;
- c) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio, in conformità agli atti di programmazione e previa deliberazione autorizzativa del competente organo costituita dall'assegnazione di fondi ai singoli settori/servizi, si concretizzano in atti relativi a spese concernenti l'ordinario funzionamento degli uffici nei limiti e con le modalità previste dai regolamenti comunali;
- d) gli atti non provvedimentali esecutivi di precedenti provvedimenti amministrativi quali, ad esempio, gli ordini relativi ai lavori, forniture, ecc.
- e) la trattazione dei rapporti con i consulenti, comunque incaricati, per questioni che interessino atti o operazioni rimessi alla loro competenza.

5. I provvedimenti emessi nelle materie per le quali in precedenza veniva adottato atto deliberativo da parte della Giunta Comunale hanno la forma delle 'determinazioni' e vengono assunti previa acquisizione del 'visto' da parte del responsabile del settore gestione finanziaria, ove occorre.

6. Le 'determinazioni' sono raccolte e progressivamente numerate, nell'ambito di ciascun settore, in apposito registro annuale della cui tenuta risponde il Responsabile di settore/servizio.

7. Le determinazioni di cui al comma 5, contemporaneamente al deposito dell'originale presso il registro di cui al comma 6, sono affisse all'albo pretorio, nella sede del Comune, per 15 giorni consecutivi e dispiegano la propria efficacia dal momento dell'inizio della pubblicazione all'albo stesso.

8. Gli organi di direzione politica definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, dispongono in ordine ai mezzi da impiegare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite.

ART. 58

IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente:

- a) svolge tutti i compiti di cui all'art. 57, qualora non esistano i responsabili del

settore o, in casi particolari, in cui la competenza non sia stata loro specificatamente concessa con atti normativi ed amministrativi dell'Ente.

b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività, garantendone la sfera di autonomia gestionale;

c) cura l'attuazione dei provvedimenti;

d) vigila sull'istruttoria delle deliberazioni e provvede ai relativi atti esecutivi, di cui è responsabile;

e) partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio, esprimendo, su richiesta del Sindaco, il proprio parere in ordine alla legittimità delle questioni sollevate nel corso di dette riunioni e ne redige i verbali che sottoscrive insieme con il Sindaco;

f) ha potere di direzione ed organizzazione in materia di gare, procedure di appalto e concorsi;

g) ha potestà di rogare contratti ed autenticare scritture private ed atti unilaterali, nei quali l'Ente è parte, ha interesse o è destinatario, stipulati dai soggetti individuati nel presente Statuto;

h) ha funzione certificativa;

i) attua le iniziative atte ad assicurare la pubblicità e la visione degli atti e dei provvedimenti, nonché le informazioni sull'attività dell'Ente ed il miglior utilizzo dei servizi nell'interesse del cittadino;

l) adotta gli atti ed i provvedimenti a rilevanza esterna per le esplicazioni delle proprie competenze;

m) esercita il potere disciplinare nel rispetto della normativa vigente in materia e degli atti normativi dell'Ente;

n) adotta atti di gestione finanziaria di liquidazione degli impegni assunti dalla Giunta ed ancora l'assunzione di impegni e conseguente liquidazione di spese nei limiti degli stanziamenti di bilancio, in conformità degli atti di programmazione e previa deliberazione autorizzativa del competente Organo, costituita dall'assegnazione di fondi, che si concretizzano in atti relativi a spese concernenti l'ordinario funzionamento degli Uffici nei limiti e con le modalità previste dai regolamenti comunali;

o) esercita, oltre al potere-dovere di vigilanza, anche quello di avocazione degli atti o di sostituzione in caso di inadempienze o inefficienze dei Responsabili di Settore-Servizio, nei quali si articola la struttura organizzativa del Comune.

TITOLO V RESPONSABILITÀ

ART. 59 RESPONSABILITÀ

1. Per gli amministratori e per il personale del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni del Comune deve rendere conto della propria gestione.

TITOLO VI FINANZA E CONTABILITÀ

ART. 60 ORDINAMENTO

1. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge.

ART. 61 FINANZA LOCALE

1. La finanza del Comune è costituita da:

- a) imposte proprie;
- b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
- c) tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) trasferimenti erariali;
- e) trasferimenti regionali;
- f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
- g) risorse per investimenti;
- h) altre entrate.

2. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici necessari per lo sviluppo della Comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Al Comune spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza.

4. Lo Stato e le Regioni qualora prevedano per legge casi di gratuità nei servizi di competenza del Comune o a questo delegati, ovvero fissino prezzi o tariffe inferiori al costo effettivo della prestazione, debbono garantire al Comune risorse finanziarie compensative.

ART. 62

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

1. Il Consiglio Comunale delibera entro il 31 Ottobre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico-finanziario.

2. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Lombardia.

3. Il bilancio ed i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio.

5. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

6. Il Conto Consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

7. Al Conto Consuntivo la Giunta Comunale allega una relazione illustrativa che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

ART. 63

ORDINAMENTO CONTABILE E DISCIPLINA DEI CONTRATTI

1. L'ordinamento contabile del Comune, l'amministrazione del patrimonio e di contratti sono disciplinati da apposito regolamento.

2. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Europea recepita o comunque vigente nell'Ordinamento giuridico italiano.

ART. 64

REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

1. Il Consiglio Comunale elegge a maggioranza assoluta dei suoi membri un Revisore dei conti scelto tra:

- a) gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;
- b) gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
- c) gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

2. Egli dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienze, ed è rieleggibile per una sola volta. Ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

3. Il Revisore dei conti, in conformità alle disposizioni del regolamento, svolge le funzioni seguenti:

- a) collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di

indirizzo;

b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente;

c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposite relazioni, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

4. Nella stessa relazione il revisore dei conti esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il Revisore dei conti risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.

ART. 65

DELIBERAZIONI A CONTRARRE E RELATIVE PROCEDURE

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

2. I contratti riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni, appalti di opere devono essere di regola preceduti da pubblici incanti con le forme stabilite per i contratti dello Stato.

TITOLO VII

ATTIVITÀ NORMATIVA

ART. 66

FUNZIONI NORMATIVE

1. I regolamenti, di cui all'articolo 5 della Legge 8 Giugno 1990 numero 142, incontrano i seguenti limiti:

a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le Leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;

b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;

c) non possono contenere norme a carattere particolare;

d) non possono avere efficacia retroattiva;

e) sono abrogati da regolamenti approvati a posteriori dal Consiglio Comunale per

espressa volontà del Consiglio stesso o perché le norme sono in contraddizione o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

2. Spetta al Sindaco o ai singoli Assessori preposti ai vari settori dell'Amministrazione Comunale adottare i provvedimenti per l'applicazione dei regolamenti.

ART. 67

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. L'iniziativa per l'adozione di un regolamento spetta ad ogni Consigliere Comunale ed alla Giunta Comunale.

2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della Legge 17 Giugno 1990, numero 142, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta Comunale dalla Legge o dal presente Statuto.

3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio; una prima che consegue dopo l'adozione della deliberazione approvativa, in conformità all'articolo 47, comma 1, della Legge 142/90; una seconda da effettuarsi, per la durata di quindici giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni ed omologazioni.

TITOLO VIII REVISIONE DELLO STATUTO

ART. 68 MODALITÀ

1. Le norme integrative o modificative dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e le integrazioni o modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

ART. 69 ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

1. Il presente Statuto e le norme integrative o modificative dello stesso entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale

della Regione Lombardia.